

**172.214.1**

**Ordinanza  
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport  
(OOrg-DDPS)**

del 7 marzo 2003 (Stato 1° ottobre 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 1998<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

*ordina:*

## **Capitolo 1: Il Dipartimento**

### **Art. 1**            Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS<sup>3</sup>) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
- b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari;
- c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale;
- d. provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione;
- e.<sup>4</sup> garantisce il servizio informazioni civile della Confederazione.

RU **2003** 1808

<sup>1</sup> RS **172.010**

<sup>2</sup> RS **172.010.1**

<sup>3</sup> Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>4</sup> Introdotta dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6937).

**Art. 2** Principi che presiedono alle attività del DDPS

Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DDPS osserva segnatamente i principi seguenti:

- a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza;
- b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
- c.<sup>5</sup> collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni;
- d. coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

**Art. 3** Obiettivi delle unità amministrative

Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

**Art. 4** Competenze particolari

<sup>1</sup> Il DDPS esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.

<sup>2</sup> Il DDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire l'equipaggiamento dell'esercito.<sup>6</sup>

## **Capitolo 2: Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative**

### **Sezione 1: La Segreteria generale**

**Art. 5** Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6401).

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

- a. assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del DDPS;
- b.<sup>7</sup> è incaricata della strategia e della revisione interna;
- b<sup>bis</sup>.<sup>8</sup> avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali;
- c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS;
- c<sup>bis</sup>.<sup>9</sup> assiste il capodipartimento nell'elaborazione e nella concretizzazione della politica di sicurezza e di difesa;
- d. assicura la gestione strategica delle risorse;
- e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
- f.<sup>10</sup> gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell'esercito;
- g. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica;
- h. ...<sup>11</sup>

**Art. 5a<sup>12</sup>** Gestione delle biblioteche dell'Amministrazione federale

<sup>1</sup> La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> Provvede alla collaborazione in seno all'Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

**Art. 6<sup>13</sup>**

**Art. 6a<sup>14</sup>**

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 3131).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405).

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU **2008** 6405). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405).

<sup>13</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 24 ago. 2011, con effetto dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 4327).

<sup>14</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU **2008** 6405). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

**Sezione 2:**<sup>15</sup> ...**Art. 7****Sezione 3:**<sup>16</sup> **Servizio informazioni civile****Art. 8**<sup>17</sup> Servizio delle attività informative della Confederazione

<sup>1</sup> Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l'articolo 1 della legge federale del 3 ottobre 2008<sup>18</sup> sul servizio informazioni civile e secondo l'ordinanza del 4 dicembre 2009<sup>19</sup> sul Servizio delle attività informative della Confederazione.

<sup>2</sup> Il SIC assicura il servizio informazioni interno e concernente l'estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali.

<sup>3</sup> Persegue gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce in misura determinante alla sicurezza e alla libertà della Svizzera;
- b. è il servizio informazioni civile della Svizzera;
- c. è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna;
- d. è l'interlocutore nei confronti di tutti gli organi della Confederazione e dei Cantoni ed è responsabile della rete informativa integrata svizzera.

<sup>4</sup> Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti:

- a. raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti per la politica di sicurezza;
- b. assume compiti per la salvaguardia della sicurezza interna;
- c. gestisce il Centro federale di situazione e provvede in tal modo a una valutazione globale e alla rappresentazione della situazione di minaccia mediante;
- d. gestisce gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d'informazione sul controllo dei beni a duplice impiego;
- e. gestisce il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI;

<sup>15</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 3131).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6401).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6937).

<sup>18</sup> RS **121**

<sup>19</sup> RS **121.1**

- f. provvede alla rappresentazione della situazione in materia di sicurezza e, in occasione di eventi intercantionali, nazionali e internazionali, alla rappresentazione del quadro della situazione in materia di servizi informazioni.

<sup>5</sup> In quanto ufficio federale, è subordinato al capo del Dipartimento.

**Art. 8a<sup>20</sup>**

#### **Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo**

**Art. 9**

<sup>1</sup> L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti:

- a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatili per legge;
- b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.

<sup>2</sup> Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti:

- a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari;
- b. presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale;
- c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
- d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

#### **Sezione 5: Aggruppamento Difesa**

**Art. 10**            Obiettivi e funzioni

<sup>1</sup> L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.

<sup>2</sup> Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti:

- a. assicura la prontezza dell'esercito in vista:
  - 1. della sicurezza del territorio e della difesa,
  - 2. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali,
  - 3. del promovimento della pace;
- b. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

<sup>20</sup> Abrogato dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

- <sup>3</sup> Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti:
- a. valuta la situazione rilevante sul piano militare,
  - b. assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione,
  - c. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale);
  - d. definisce la dottrina militare;
  - e. dirige la pianificazione militare generale;
  - f. assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.

**Art. 11** Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a.<sup>21</sup> lo Stato maggiore dell'esercito:
  1. assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa,
  2. elabora la pianificazione strategica e militare generale, la dottrina militare e le basi per lo sviluppo dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito,<sup>22</sup> è responsabile della gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito;
- b. ...<sup>23</sup>
- c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito:
  1. è responsabile per la gestione della prontezza e la pianificazione degli impieghi dell'esercito,
  2. assiste il capo dell'esercito nella condotta degli impieghi dell'esercito;
- d. l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito:  
è responsabile della formazione e del perfezionamento dei militari di professione e degli ufficiali di milizia;
- e. le Forze terrestri:  
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate;
- f. le Forze aeree:  
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate;
- g. la Base logistica dell'esercito:  
adempie compiti trasversali delle Forze terrestri e delle Forze aeree e le appoggia nell'istruzione e nell'impiego;

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 3131).

<sup>22</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

<sup>23</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 3131).

h.<sup>24</sup> la Base d'aiuto alla condotta:

fornisce, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per l'appoggio tecnico alla gestione delle crisi a livello nazionale, prestazioni negli ambiti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della condotta della guerra elettronica, della crittologia e delle reti radio d'ambasciata; fornisce parimenti prestazioni di base nell'ambito delle TIC a favore dell'amministrazione del DDPS.

#### **Art. 11a<sup>25</sup>** Protezione delle informazioni e delle opere

<sup>1</sup> La Protezione delle informazioni e delle opere in seno allo Stato maggiore dell'esercito dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito in settori scelti quali le informazioni, le persone, i beni materiali e la sicurezza ambientale ai sensi dell'articolo 10 della legge del 7 ottobre 1983<sup>26</sup> sulla protezione dell'ambiente.

<sup>2</sup> Adempie i compiti giusta l'articolo 2 dell'ordinanza del 14 dicembre 1998<sup>27</sup> sulla sicurezza militare.

<sup>3</sup> Assume inoltre i compiti sovradipartimentali seguenti:

- a. i compiti giusta l'articolo 20a dell'ordinanza del 4 luglio 2007<sup>28</sup> sulla protezione delle informazioni della Confederazione;
- b. i compiti giusta l'ordinanza del 19 dicembre 2001<sup>29</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- c. i compiti giusta l'ordinanza del 9 giugno 2006<sup>30</sup> sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari.

<sup>4</sup> Emana istruzioni e direttive nei settori di cui al capoverso 1.

### **Sezione 6: Aggruppamento armasuisse**

#### **Art. 12** Obiettivi e funzioni

<sup>1</sup> In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura all'esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento, tempestivo e fondato su principi economici, con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni.<sup>31</sup>

<sup>24</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257).

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

<sup>26</sup> RS **814.01**

<sup>27</sup> RS **513.61**

<sup>28</sup> RS **510.411**

<sup>29</sup> RS **120.4**

<sup>30</sup> RS **732.143.3**

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257).

<sup>2</sup> Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, l'Aggruppamento armasuisse assume le funzioni seguenti:

- a.<sup>32</sup> valuta beni e prestazioni per il DDPS, l'esercito e l'Amministrazione federale e li acquista giusta l'ordinanza del 22 novembre 2006<sup>33</sup> concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione. Liquidata i sistemi, il materiale e le costruzioni radiati dall'inventario militare;
- b. appoggia l'esercito e il DDPS nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi, del materiale e delle costruzioni;
- c. garantisce le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il DDPS;
- d. offre, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni topografiche, dati territoriali di riferimento.

**Art. 13<sup>34</sup>**      Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. l'Ufficio federale per l'acquisto di armamenti:  
è costituito dai settori di competenza «Sistemi di condotta e di esplorazione», «Sistemi terrestri» e «Sistemi aeronautici». I settori di competenza assicurano la valutazione preliminare, la valutazione, l'acquisto, l'introduzione e la messa fuori servizio nel rispettivo settore specialistico assegnato e offrono le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d'utilizzo e di messa fuori servizio;
- b. il settore di competenza Acquisti e cooperazioni:  
acquista beni e prestazioni nel settore specialistico assegnato per l'intera Amministrazione federale, gestisce un centro di competenza per gare d'appalto OMC e verifica sistematicamente le possibilità di cooperazione;
- c. il settore di competenza armasuisse Immobili:  
assume il ruolo di organo della costruzione e degli immobili per il portafoglio immobiliare del DDPS giusta l'ordinanza del 14 dicembre 1998<sup>35</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;
- d. il settore di competenza Scienza e tecnologia:  
assicura il supporto tecnologico per armasuisse e, nell'ambito di reti e cooperazioni con partner svizzeri ed esteri, copre le esigenze del DDPS in campo scientifico e tecnologico;

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

<sup>33</sup> RS 172.056.15

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

<sup>35</sup> [RU 1999 1167, 2000 1227 all. n. II 3, 2002 2047, 2003 4501 all. n. I 5047 all. II 1, 2004 305 all. II 2, 2005 481, 2006 5613 art. 30 cpv. 2 n. 2, 2007 2819 5957 all. 4 n. II 1. RU 2008 6279 art 42]. Vedi ora l'O del 5 dic. 2008 (RS 172.010.21).



- e. l'Ufficio federale di topografia (swisstopo):  
esegue la misurazione geodetica, topografica e cartografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale. Adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.

## Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione

### Art. 14

<sup>1</sup> Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati;
- b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

<sup>2</sup> Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti:

- a. individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari;
- b. è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione;
- c. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile;
- d. sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione;
- e.<sup>36</sup> rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

## Sezione 8: Ufficio federale dello sport

### Art. 15

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dello sport promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e dello sport per gli anziani.

<sup>2</sup> Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti:

- a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze;
- b. elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni sportive;
- c. provvede alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovi-mento dello sport e gestisce i centri nazionali di formazione di Macolin e di Tenero;
- d. fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

## Capitolo 3: Disposizioni finali

### Art. 16            Regolamento interno

Il DDPS emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

### Art. 17            Diritto previgente: abrogazione e modifica

<sup>1</sup> L'ordinanza del 13 dicembre 1999<sup>37</sup> sull'organizzazione del DDPS è abrogata.

<sup>2</sup> La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

### Art. 18            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>37</sup> [RU 2000 330, 2001 124 art. 12 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 1 1453, 2003 237]

*Allegato*  
(art. 17 cpv. 2)

## **Modifica del diritto vigente**

...<sup>38</sup>

<sup>38</sup> La mod. può essere consultata alla RU **2003** 1808.

